

# Prontuario

# La Costituzione

# delle società

## SS e SNC

per l'esame di stato da  
**Consulente del Lavoro**

Prospetto sintetico ma  
esaustivo sulle principali  
caratteristiche

[Vai al corso  
completo](#)

# LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

## 2. L'ATTO COSTITUTIVO. FORMA E CONTENUTO

Secondo l'art. 2251, *nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.*

Società  
semplice

Inoltre, non sono dettate disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell'atto costitutivo.

In base al codice del 1942 la ss non era assoggettata alla iscrizione nel registro delle imprese, ma con la riforma del 1993 è stata introdotta anche per le ss, art. 8, 4° comma legge 580/1993 (oggi art. 2 dpr 558/1999<sup>3</sup>).

Pubblicità  
legale

L'iscrizione avviene nella sezione speciale ed in origine aveva solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, mentre oggi l'art. 2 d.lgs 228/2001<sup>4</sup> ha attribuito all'iscrizione delle attività agricole, funzione di pubblicità legale con efficacia dichiarativa ex art. 2193<sup>5</sup>. Quindi, tutte le ss sono soggette all'iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.

La costituzione della ss resta improntata alla massima semplicità formale e sostanziale, anche perché la registrazione non incide né sull'esistenza né sulla disciplina della società.

Atto  
costitutivo  
della s.s.

Il contratto di ss può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto).

Invece, per l'atto costitutivo della snc sono dettate regole di forma, art. 2296<sup>6</sup> e regole di contenuto, art. 2295<sup>7</sup>. Entrambe sono prescritte solo ai fini dell'iscrizione della

Atto  
costitutivo  
della snc

### <sup>3</sup> Art. 2 Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese

1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1.

3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonché di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.

### <sup>4</sup> Art. 2 Iscrizione al registro delle imprese

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

### <sup>5</sup> Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2436/2).

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

### <sup>6</sup> Art. 2296 Pubblicazione

L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l'ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio (2626).

### <sup>7</sup> Art. 2295 Atto costitutivo

L'atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- 2) la ragione sociale;
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 5) l'oggetto sociale;

società nel registro delle imprese, iscrizione che è condizione di regolarità della società, ma non è condizione di esistenza della stessa. Infatti, l'omessa iscrizione incide solo sulla disciplina della snc. Ciò comporta che i rapporti tra società e terzi sotto alcuni aspetti sono regolati dalla disciplina della ss, art. 2297<sup>8</sup>.

Da qui la distinzione fra **snc regolare** e **snc irregolare**. È regolare la snc che è iscritta nel registro delle imprese ed è integralmente disciplinata dalle norme della snc. È irregolare la snc non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a rediger l'atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso. In entrambi i casi la disciplina applicabile è quella della collettiva irregolare.

Snc regolare  
snc irregolare

Perciò, solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l'atto costitutivo della snc deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, deve contenere:

Atto  
costitutivo  
snc

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- 2) la ragione sociale, che deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale, art. 2292, 1° comma<sup>9</sup>;
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 5) l'oggetto sociale;
- 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- 9) la durata della società.

La libertà di forma per la costituzione della società di persone incontra un limite quando sono richieste **forme speciali** dalla natura dei beni conferiti, art. 2251<sup>10</sup>.

Quando il conferimento ha per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari è richiesta la forma scritta a pena di nullità, art. 1350<sup>11</sup>.

---

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società.

<sup>8</sup> **Art. 2297 Mancata registrazione**

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.

<sup>9</sup> **Art. 2292 Regime sociale**

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (2563, 2567).

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono (att. 207).

<sup>10</sup> **Art. 2251 Contratto sociale**

Nella società semplice (att. 204) il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643).

<sup>11</sup> **Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto**

Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)

È tuttavia opinione diffusa che la forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare e non per la validità del contratto di società. In mancanza, perciò, sarà nullo solo il vincolo del socio conferente e nullità della società si avrà solo se la partecipazione di quel socio è essenziale, art. 1420<sup>12</sup>.

### 3. SOCIETA' DI FATTO. SOCIETA' OCCULTA

Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto, infatti il contratto di società può perfezionarsi anche con fatti concludenti. In tal caso si parla di **società di fatto**.

Società di fatto

La società di fatto è regolata dalle norme della ss se l'attività esercitata è non commerciale, o dalle norme della snc irregolare se l'attività è commerciale, con la conseguenza che tutti i soci risponderanno personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento come ogni altro imprenditore. Di conseguenza falliranno anche tutti i soci, palesi ed occulti, art 147 legge fallimentare<sup>13</sup>, non essendo necessaria l'esteriorizzazione della qualità di socio ai terzi.

Dalla società di fatto va distinta la **società occulta**, cioè la società costituita con l'espressa e concorde volontà dei soci di non rilevarne l'esistenza all'esterno. Essa può essere una società di fatto, ma può risultare anche da un atto scritto tenuto segreto dai soci. Ciò che la caratterizza è il dato che, per comune accordo, l'attività di impresa deve essere svolta ed è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. La società esiste nei rapporti interni fra i soci, ma non viene esteriorizzata.

Società occulta

Nei rapporti esterni l'impresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci o di un terzo, che operano spendendo il proprio nome.

Lo scopo per cui non viene esteriorizzata la società è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore, evitando che ne rispondano anche la società e gli altri soci.

Tramite la società occulta i soci mirano a conseguire tali benefici segretamente e pertanto al di fuori di ogni regola e controllo.

---

9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

<sup>12</sup> **Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale**

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

<sup>13</sup> **Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata)**

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell'articolo 18.

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.

La giurisprudenza prima e la riforma del diritto fallimentare del 2005, d.lgs 5/2006, ha disposto che qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci illimitatamente responsabili la regola del fallimento del socio occulto.

In breve, la legge tratta allo stesso modo il socio occulto di società palese e la società occulta. In entrambi i casi ritiene non necessaria l'esteriorizzazione e sufficiente la prova dell'esistenza del contratto di società nei rapporti interni.

Ma socio occulto di società palese e società occulta sono fattispecie fra loro diverse. Nella fattispecie **socio occulto di società palese** l'attività di impresa è svolta in nome della società e ad essa è imputabile in tutti i suoi effetti. La responsabilità di impresa della società è fuori contestazione e la partecipazione alla società è titolo sufficiente a fondare la responsabilità ed il fallimento sia dei soci palesi sia di quelli occulti.

Nella fattispecie **società occulta**, invece, l'attività di impresa non è svolta in nome della società, e quindi gli atti di impresa non sono ad essa formalmente imputabili. Chi opera con i terzi agisce in nome proprio, sia pur negli interessi e per conto di una società di cui è socio, quindi agisce come mandatario senza rappresentanza della società occulta. Quindi gli atti sono a lui imputabili, art. 1705<sup>14</sup>.

#### 4. LA SOCIETA' APPARENTE

Secondo la giurisprudenza, una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve considerarsi esistente all'esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l'incolpevole affidamento circa l'esistenza effettiva della società. Questa società è detta **società apparente**.

Quindi i soci apparenti non possono eccepire l'inesistenza della società e la società apparente è assoggettata a fallimento come una società di fatto realmente esistente.

Ma questa forma di società ha suscitato vivaci reazioni critiche in dottrina.

Il principio dell'apparenza può determinare la responsabilità dell'apparente socio nei confronti dei terzi di buona fede che hanno fatto ragionevole affidamento sui suoi comportamenti esterni. Non mai il fallimento della società apparente, dato che al fallimento partecipano tutti i creditori, anche quelli che con il presunto socio non hanno trattato e che perciò non possono aver fatto affidamento alcuno sulla sua responsabilità.

Ma tale critiche non hanno scalfito l'atteggiamento della giurisprudenza.

---

<sup>14</sup> **Art. 1705 Mandato senza rappresentanza**

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

## 5. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INCAPACI

La partecipazione ad una società di persone richiede la capacità di agire ed è atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

La partecipazione degli incapaci ad una snc è equiparata all'esercizio individuale di un'impresa commerciale. Infatti, in base all'art. 2294, *la partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425*. Perciò:

- il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono partecipare ex novo ad una snc, con l'autorizzazione del tribunale possono solo conservare la partecipazione che ad essi provenga per donazione o successione. In caso di interdizione o di inabilitazione sopravvenuta, il tribunale può solo autorizzare la continuazione della partecipazione, sempreché gli altri soci non deliberi l'esclusione del socio interdetto o inabilitato, art. 2286;
- il minore emancipato può anche partecipare alla costituzione di una snc o aderirvi successivamente, con l'autorizzazione del tribunale;
- il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può partecipare alla costituzione di una snc o aderirvi successivamente senza autorizzazione, salvo che sia disposto diversamente nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o con successivo decreto del giudice tutelare.

Tale disciplina trova applicazione anche per la snc che non esercita attività commerciale. Ma non si applica per analogia alla partecipazione di incapaci alla ss dato che le norme in tema di imprenditore individuale richiamate sono riferite solo agli imprenditori commerciali.

## 6. PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' IN SOCIETA' DI PERSONE

Una società di capitali può partecipare alla costituzione di una società di persone o diventarne socio, ma con alcune cautele, stabilite dall'art. 2361<sup>15</sup>:

- a) l'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea;
- b) gli amministratori devono dare specifiche informazioni nella nota integrativa del bilancio su tali partecipazioni;
- c) se tutti i soci illimitatamente responsabili di una snc oppure di una sas sono società di capitali, il bilancio della società di persone deve essere redatto secondo le norme della società per azioni e, secondo tali presupposti deve redigersi anche il bilancio consolidato.

Inoltre, la nuova disciplina ammette anche che una società di capitali sia amministratore di una società di persone.

Società di capitali in società di persone

Società di persone in società di persone

---

<sup>15</sup> **2361. (Partecipazioni)**

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

Una società di persone può partecipare alla costituzione di una società di persone o diventarne socio sia a responsabilità illimitata, sia come socio a responsabilità limitata (nella sas).

## 7. L'INVALIDITA' DELLA SOCIETA'

Il codice non detta alcuna disposizione specifica per quanto riguarda l'invalidità del contratto costitutivo di una società di persone. Perciò, valgono le cause di nullità, e le cause di annullabilità, previste dalla disciplina generale dei contratti.

Quindi, si avrà **nullità**, art. 1418<sup>16</sup>, quando il contratto è:

- contrario a norme imperative,
- quando l'oggetto è impossibile o illecito,
- quando è illecito il motivo comune determinante.

Si avrà **annullabilità**, art. 1425<sup>17</sup>, in caso di incapacità delle parti o di consenso viziato per errore, violenza o dolo.

Bisogna distinguere fra:

- cause di invalidità che colpiscono direttamente solo la singola partecipazione.  
L'invalidità della singola partecipazione determinerà invalidità dell'intero contratto di società solo quando la partecipazione viziata è essenziale per il conseguimento dell'oggetto sociale. In caso contrario, il contratto resta valido e produttivo di effetti per gli altri soci;
- cause di invalidità che colpiscono originariamente ed immediatamente l'intero contratto di società.

Invalidità della  
singola  
partecipazione

Invalidità  
dell'intero  
contratto

La dichiarazione di nullità o di annullamento non solleva problemi particolari se l'attività della società non è ancora iniziata, basterà solo definire i rapporti fra le parti contraenti. In particolare, la sentenza che accerta la nullità produrrà effetto ex tunc: le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire i conferimenti promessi ed hanno diritto alla restituzione di quelli eventualmente eseguiti.

Per le società di capitali, art. 2332<sup>18</sup>, la dichiarazione di nullità di una spa non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo

<sup>16</sup> **Art. 1418 Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

<sup>17</sup> **Art. 1425 Incapacità delle parti**

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti).

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).

<sup>18</sup> **Art. 2332 Nullità della società**

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancanza dell'atto costitutivo;
- 2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
- 3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo
- 4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;
- 5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
- 6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;

l'iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, non libera i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti ancora dovuti. Ma, la nullità non può essere più dichiarata se la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo.

È opinione diffusa che tale disciplina però non si applica alle società di persone, visto che l'art. 2332 trova fondamento nella personalità giuridica delle società di capitali e nell'effetto costitutivo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Ma, l'art. 2332 è una norma eccezionale rispetto alla disciplina della nullità dei contratti. Ciò non toglie che tuttavia esso possa essere considerato espressione di un principio contrapposto e cioè, le cause di invalidità di una società che ha iniziato la propria attività, legittimano l'eliminazione della stessa per il futuro, ma non rendono improduttiva di effetti, fra le parti e per i terzi, l'attività in fatto svolta prima dell'accertamento giudiziale dell'invalidità. Tale principio vale per tutti i gruppi associativi con attività esterna.

In breve, la retroattività della nullità del contratto cede il posto ad altro principio generale quando dal contratto nasce una struttura organizzativa destinata ad operare con i terzi e che ha in effetti operato con i terzi. Quindi, l'art. 2332 è applicabile anche alle società di persone.

Fermo restando che le cause di invalidità delle società di persone sono quelle previste dalla disciplina generale dei contratti, la sentenza di nullità intervenuta dopo l'inizio dell'attività opererà come semplice causa di scioglimento della società.

Effetti

Perciò:

- restano in vita tutti gli atti precedentemente posti in essere in nome della società;
- i soci non sono liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti promessi;
- resta ferma l'autonomia patrimoniale della società e la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali;
- con la sentenza di nullità si apre il procedimento di liquidazione della società, che porterà all'estinzione della stessa dopo aver soddisfatto i creditori sociali e ripartito fra i soci l'eventuale residuo attivo di liquidazione.

Infine, l'art. 2332, 5° comma<sup>19</sup> prevede la **sanatoria della nullità**, attraverso l'eliminazione della causa di nullità con una modificazione dell'atto costitutivo. La relativa deliberazione dovrà essere adottata col consenso di tutti i soci.

---

7) incapacità di tutti i soci fondatori;

8) mancanza della pluralità dei fondatori.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (2475).

<sup>19</sup> **Art. 2332 Nullità della società**

5. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (2475).



# Prontuario La Costituzione delle società SS e SNC

per l'esame di stato da  
**Consulente del Lavoro**

Prospetto sintetico ma  
esaustivo sulle principali  
caratteristiche

[Vai al corso  
completo](#)